



GILI GIORGIO

Notaio

14100 ASTI, Piazza Statuto n. 1
Tel. 0141.557007 / 0141.351749
Fax 0141.322336
e-mail: info@giligiorgio.it

Repertorio n. 54272

Raccolta n. 28706

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della società **"LA STRADA Società cooperativa sociale"**

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA

TABELLA ALLEGATO B D.P.R. 642/1972

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese di luglio

6/7/2020

Alle ore diciannove.

In Asti, località Sessant n. 240, presso l'agriturismo il "Il Buon Seme", in una sala al piano primo.

Avanti a me dott. Giorgio Gili, notaio in Asti, iscritto al Collegio Notarile di Asti, è personalmente comparsa la signora:

RAPETTO BARBARA, nata a Asti il 15 aprile 1976, domiciliata per la carica presso la sede sociale, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"LA STRADA Società cooperativa sociale" con sede a Asti, via Carducci n. 22, iscritta al Registro delle Imprese di Asti al n. 00920910056 ed al R.E.A. al n. AT-67236, codice fiscale e partita I.V.A.: 00920910056.

La comparsa, cittadina italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi invita a verbalizzare le risultanze dell'assemblea dei soci della società cooperativa suddetta, per oggi qui riunita in sede straordinaria in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente: -

ORDINE DEL GIORNO

- Formulazione e adozione nuovo Statuto Sociale onde adeguarlo alle tipologie A e B.

Al che aderendo io notaio dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 34 dello statuto sociale assume la presidenza la richiedente Rapetto Barbara, la quale, avendo accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constata:

- che l'assemblea straordinaria della società cooperativa è stata regolarmente convocata per il giorno 6 luglio 2020 alle ore 18,30 in prima ed unica convocazione presso l'agriturismo il "Il Buon Seme", in località Sessant n. 240 - Asti;

- che ai sensi dell'art. 33 dello statuto sociale, i soci hanno facoltà di farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, soltanto da altro socio avente diritto di voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia Amministratore o sindaco, e nessun socio può rappresentare più di un socio;

- che sono presenti in proprio o per delega numero 48 (quarantotto) soci su un totale di numero 75 (settantacinque) soci aventi diritto di voto, come risulta dal foglio delle presenze, redatto in conformità dell'art.

Registrato ad Asti
il 29/07/2020
al n. 4228 s. 1T
Euro 200,00

2375 c.c., che si allega al presente atto sotto la lettera A), omissane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente;

- che detti soci risultano regolarmente iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni ai sensi del medesimo art. 33 dello statuto sociale;

- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione in persona della comparente - Presidente, del Vice Presidente Zoccarato Cinzia e dei Consiglieri Iaria Vincenza, Sito Paola e Gioda Davide;

- che nessun componente del Collegio Sindacale è presente;

- che ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale:

"In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.";

- che pertanto la presente assemblea deve ritenersi validamente costituita ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare sull'argomento indicato nell'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni che consigliano di modificare lo statuto sociale allo scopo di adeguarlo al modello di cooperativa sociale di tipo "a" e "b", essendo attualmente la cooperativa sociale di tipo "a".

In particolare propone di:

A) modificare gli artt. 3 (Scopo mutualistico) e 4 (Oggetto sociale) nel seguente nuovo testo di cui viene data da me notaio lettura in assemblea:

"Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale

delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità e, in special modo volontari, ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabili dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa nel perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale si propone nello svolgimento di attività diverse, di tipo agricolo, industriale, commerciale e di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo dei soggetti rientranti nelle categorie di cui alla legge n 381/91 e successive modifiche e integrazioni.

Pertanto la Cooperativa viene ad identificarsi nel modo seguente: Cooperativa Sociale a scopo plurimo, secondo quanto espressamente specificato nella circolare n. 153/96 del Ministero del Lavoro, accollandosi la gestione delle attività separate e realizzando il collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e b) come indicato nella predetta circolare Ministeriale.

L'azione mutualistica della Cooperativa si estende, pertanto, a soggetti che provengano da situazioni di disagio sociale, tale da far insorgere una qualsivoglia difficoltà di contatto con gli ambienti lavorativi ed il contesto sociale in generale.

L'opera della Cooperativa si concentra in particolare, e senza che ciò costituisca un limite di esercizio futuro nei confronti di soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art.4 comma 1 della Legge 381/91, a soggetti che si trovino o che si siano trovati coinvolti in problematiche previste dalla norma.

L'attività di assistenza dovrà avere, come sostanziale obiettivo, lo svolgimento di attività lavorativa presso la Cooperativa e dovrà essere rivolta a favorire il maggior

contatto tra i soggetti svantaggiati ed il contesto sociale in cui operano e vivono, nonché la valorizzazione delle capacità professionali e creative di chiunque operi, attraverso adeguati programmi di sviluppo imprenditoriale ed idonei percorsi formativi.

L'operatività della cooperativa nei predetti ambiti ed il loro collegamento funzionale è condizione necessaria per la realizzazione della completa integrazione sociale, anche mediante l'apprendimento e lo sviluppo di capacità lavorative, dei destinatari degli interventi di recupero e reinserimento.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi socio-sanitari, sanitari ed educativi [art. 1), lettera a) della L. 381/91] come anche l'eventuale svolgimento di attività di servizi diversi dai precedenti quando finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati [art. 1), lettera b) della L. 381/91].

Più precisamente, le attività di servizi di cui alla lett. b), art. 1), della L. 381/91 potranno essere poste in essere allo scopo di integrare funzionalmente ed in maniera coordinata i servizi socio-sanitari, sanitari ed educativi di cui alla lett. a), art. 1), della L.381/91 e ciò al fine di un migliore perseguimento di questi ultimi, purché il sistema contabile-amministrativo della cooperativa permetta la netta distinzione dei due diversi tipi di attività esercitabili e nell'ulteriore rispetto di quanto precisato nel proseguo di tale articolo.

Quindi, con riferimento ai servizi di cui alla lett. a), art.1), della L.381/91, per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà effettuare lo svolgimento delle seguenti attività:

1. attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, sanitarie ed educative, quali a titolo esemplificativo centri famiglie, assistenza domiciliare e sociale, educativa territoriale, centri diurni e ambulatori in cui si erogano prestazioni sanitarie finalizzate alla tutela e supporto degli anziani, dei minori, dei cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale;
2. la gestione di presidi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari anche mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici e/o privati rivolti, a titolo esemplificativo, a minori, anziani, disabili, quali comunità residenziali, gruppi appartamento, case di riposo;
3. fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare, tra cui a titolo esemplificativo quelli a domicilio, presso ospedali,

presidi sanitari, case di cura, case di riposo, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti; _____

4. servizi educativi per la prima infanzia quali ad esempio nidi, sezioni primavera, babyparking, ai sensi del decreto legge n 65 del 13/04/2017 e successive modificazioni ed integrazioni; _____

5. la promozione di attività volte all'accoglienza, all'orientamento e formazione degli immigrati, al sostegno alle loro famiglie e alla mediazione culturale; _____

6. l'assistenza alle donne vittime di violenza e di tratta; -

7. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; _____

8. attività di orientamento, accompagnamento al lavoro e formazione di soggetti svantaggiati anche attraverso la promozione di tirocini ed inserimento lavorativi in imprese esterne; _____

9. svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate. —

Altresì, con riferimento ai servizi di cui alla lett. b), art.1), della L.381/91 e nei limiti ed alle condizioni indicate nel secondo comma del presente articolo, per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività che siano funzionali all'erogazione dei servizi socio-sanitari, sanitari ed educativi di cui sopra, attraverso lo svolgimento di attività diverse, coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale enunciati, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa, perseguendo l'opera di inserimento nel contesto lavorativo di soggetti "svantaggiati" così come indicati dall'art. 4 della Legge 381/91, quali: _____

- attività di cui all'art. 2135 C.C., ovvero la coltivazione di fondi agricoli, la selvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse, così come definito dalla Legge 18 Agosto 2015 n. 141, in materia di agricoltura sociale; _____

- attività di pulizia civile ed industriale, facchinaggio, ed ogni altra attività complementare con le relative autorizzazioni ed iscrizioni ad Albi; _____

- servizi di consegna e di guardiania; _____

- esecuzione di lavori affini e complementari al settore dell'edilizia, manutenzione, imbiancatura, tappezzeria; _____

- attività artigianali di produzione, restauro, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro; _____

- servizi di tutela ambientale, di recupero e differenziazione dei rifiuti, di riciclo e di riuso, con la disponibilità delle relative autorizzazioni, licenze ed

iscrizioni ad albi; _____

- attività di realizzazione e manutenzione di aree verdi e giardini; _____
- realizzazione di attività di foto-riproduzione, rilegatoria, stampa, servizi informatici ivi compreso l'assemblaggio e la vendita di articoli informatici, nonché la produzione e diffusione di pubblicazioni periodiche nonché la vendita delle opere predette; _____
- fornitura di servizi nel campo dell'arte, della cultura, del tempo libero, dell'informazione, dell'animazione e della formazione sociale; _____
- gestione di locali ed esercizi pubblici, strutture turistiche ed extraturistiche, ostelli, camping; _____
- la gestione di servizi di ristorazione collettiva, in particolare mense, ristoranti, bar, ritrovi, fast food, tavole calde con prestazione delle attività ad esse connesse e collegate; _____
- la gestione di depositi e parcheggi auto, moto, biciclette;
- servizi connessi al trasporto su strada di persone e cose anche per conto terzi; _____
- la gestione di alberghi, case vacanze, case per ferie, stabilimenti balneari e di strutture ricettive in generale; -
- la produzione lavorazione trasformazione e commercializzazione di vino e prodotti agricoli in generale; -
- la gestione di attività commerciali in genere; _____
- la gestione di servizi manutenzioni ordinarie e servizi similari o complementari a questi; _____
- l'organizzazione e la gestione di servizi di accompagnamento e accoglienza turistica e servizi culturali e per il tempo libero; _____
- l'organizzazione e la gestione di mostre, fiere, stand, conferenze stampa, manifestazioni di ogni genere, meeting, convegni ed eventi di vario tipo; _____
- eseguire qualsiasi attività conto terzi, quale ad esempio confezionamento, montaggio; _____
- la gestione di attività nel campo del marketing, pubblicità, comunicazione; _____
- la produzione di materiale audio, video e letterario; _____
- la promozione della formazione di centri di addestramento professionale e di lavoro, nonché di attività diverse - agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate; lo stabilire convenzioni con Enti, Istituti Privati che permettano il raggiungimento degli scopi sociali.

La cooperativa persegue inoltre, come oggetto, prestazioni e attività di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzo delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi

utili per la vita quotidiana, come di seguito determinati: —

- la lavorazione, la conduzione e l'uso comune, con mezzi cooperativi, dei terreni dei soci e di terreni eventualmente acquisiti e/o posseduti, a qualsiasi titolo, dalla Cooperativa; _____

- l'allevamento in comune del bestiame, incluse eventuali attività connesse, e l'utilizzazione dei prodotti e sotto prodotti degli allevamenti finalizzata alla produzione ed alla commercializzazione, previa eventuale trasformazione, di carne, latte ed altri prodotti agricoli; _____

- la raccolta, la conservazione, la manipolazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici di propria produzione, conferiti dai soci e/o acquistati da terzi anche a mezzo di spacci e posteggi mercatali acquisiti e/o gestiti dalla stessa Cooperativa, munendosi, ove prescritto, delle necessarie autorizzazioni di legge; _____

- l'impianto, la costruzione, l'esercizio di immobili, impianti e macchinari (in proprio o in partecipazione con altri) per la raccolta, la conservazione, la manipolazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici; _____

- l'acquisto, in via complementare e nei limiti previsti dalle vigenti leggi, di prodotti da inserire nel processo produttivo al fine di consentire una migliore e più razionale utilizzazione degli impianti o una più adeguata collocazione dell'azienda nel mercato di riferimento richiedendo, ove necessario, le autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme; _____

- lo svolgimento di attività agrituristiche e/o similari;

- l'approntamento e l'esecuzione di lavorazioni agricole, agro-silvo pastorali, forestali e in conto terzi e di servizi all'agricoltura in genere; _____

- le prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana; _____

- i progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. _____

Le suddette attività potranno essere gestite in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere. _____

Nei limiti e secondo le modalità previste dalla vigente norma la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività

connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. _____

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. _____

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. _____

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. _____

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico."; _____

B) aumentare la quota di ammissione a socio da euro 50,00 (euro cinquanta e centesimi zero) ad euro 350,00 (euro trecentocinquanta e centesimi zero); _____

C) riformulare la disciplina concernente le speciali categorie dei soci; _____

D) sopprimere la disciplina concernente le azioni di partecipazione cooperativa e altri strumenti di debito; _____

E) prevedere l'esclusione di diritto del socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza; _____

F) prevedere l'esclusione del socio che ponga in essere,

nell'esecuzione del rapporto di lavoro, comportamenti tali da determinare la risoluzione del detto rapporto per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo; -

G) riformulare la disciplina concernente la liquidazione della quota al socio receduto o escluso; _____

H) prevedere che parte degli utili annuali possano essere destinati a remunerazione del capitale dei soci sovventori; -

I) prevedere forme alternative per la convocazione dell'assemblea a condizioni che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento; _____

L) riformulare la disciplina concernente l'intervento in assemblea dei soci, tramite delega e collegamenti audio/video conferenza; _____

M) prevedere l'obbligo dei singoli amministratori di dare notizia di ogni eventuale conflitto di interesse in merito ad operazioni da compiere; _____

N) riformulare integralmente lo statuto sociale onde adeguarlo alla nuova normativa; propone quindi all'assemblea di abrogare lo statuto vigente adottando in sostituzione un nuovo testo di statuto di cui i soci sono già peraltro a conoscenza avendone ricevuto in precedenza il testo. _____

Successivamente il Presidente illustra agli intervenuti l'intero nuovo testo dello statuto sociale, indicando gli articoli oggetto di variazione e invita l'assemblea a deliberare al riguardo. _____

Quindi l'assemblea all'unanimità e con votazione verbalmente espressa, secondo l'accertamento fattone dal Presidente stesso, _____

_____ DELIBERA _____

- a)- di approvare il surriportato nuovo testo degli articoli 3 e 4 dello statuto sociale, in sostituzione di quelli vigenti; _____
- b)- di approvare l'aumento della quota di ammissione a socio in euro 350,00 (euro trecentocinquanta e centesimi zero); _____
- c)- di approvare tutte le modifiche dettagliatamente proposte e illustrate dal presidente; _____
- d)- di abrogare l'intero attuale statuto sociale e di approvare integralmente il nuovo testo dello statuto sociale, composto di 44 (quarantaquattro) articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera B), omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente; _____
- e)- di delegare il Presidente ad apportare al presente atto ed allegato statuto sociale tutte quelle modifiche, aggiunte, integrazioni e soppressioni che venissero richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione e pubblicazione. _____

La comparente, previamente informata ai sensi del Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR", presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla loro conservazione anche con strumenti informatici nei miei

archivi. _____

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia personale direzione e da me su cinque fogli per diciotto pagine intere e parte della diciannovesima e dello stesso ho dato lettura, alla presenza dell'assemblea, alla comparente, la quale, su mia richiesta, lo dichiara interamente conforme alla sua volontà ed a verità e con me notaio lo sottoscrive alle ore diciannove e minuti quaranta. _____

Barbara Rapetto - Giorgio Gili _____

LA S

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50


LA STRADA S.C.S. ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 6.07.20

SOCI LAVORATORI

N°	cognome e nome	firma	delega
1	Amodeo Maria	Maria Amodeo	
2	Andreetta Patrizia		
3	Bagnasco M. Grazia	M. Bagnasco	
4	Bellone Alessia	Alessia Bellone	
5	Bergamasco Rosanna	Rosanna Bergamasco	
6	Bertino Maria Silvana		
7	Bona Elisabetta	Elisabetta Bona	
8	Borello Claudia	Claudia Borello	
9	Braccini Valeria	Valeria Braccini	
10	Brosio Monica		
11	Burlacu Tincuta	non diritto di voto	
12	Chifan Lenuta Laura		
13	Cornarino Laura	Laura Cornarino	
14	Cren Elena	Elena Cren	
15	Crosetti Cristina	Cristina Crosetti	
16	Curello Mimma		
17	D'Andria Giovanna		
18	Dafarra Alessandra		su Sagone (n. 49)
19	Demarie Luisella	Luisella Demarie	
20	De Marco Andrea	Andrea De Marco	
21	Di Nolfo Angela		su Borello (n. 9)
22	Floris Sara	Sara Floris	
23	Galleano Nicoletta		su Muntù (n. 38)
24	Gambino Simona	Simona Gambino	
25	Giacone Gaetana		a Borello (n. 8)
26	Gioda Davide	Davide Gioda	
27	Giolito Sonia	Sonia Giolito	
28	Grassi Daniela	Daniela Grassi	
29	Iaria Vincenza	Vincenza Iaria	
30	Lazarova Emilija	Emilija Lazarova	
31	Juverdeanu Mirela	MIRELAIU JUVERDEANU	
32	Laiolo Luciana	Luciana Laiolo	
33	Manduca Gabriella	Gabriella Manduca	
34	Maregatti Elisabetta		su Bagnasco (n. 3)

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]




[Handwritten mark]

8	Gabrieli Yelena		
9	Ippolito Gaia		
10	Iacoucci Riccardo		
11	Loconsolo Paola		
12	Rizzo Simona		
SOCI SOVVENTORI			
1	Marchiaro Pietro		
2	Valente Giovanni		
3	Vigilante Leonarda	<i>Aligulenti</i>	
DIOCESI ASTI			
COLLEGIO SINDACALE			
1	Berzano Renato		
2	Chirone Filippo		
3	Barberis Giovanni		

Barberis Giovanni

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

PAGINA NON UTILIZZATA

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE- SEDE DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della normativa vigente e in particolare ai sensi della legge n. 381/91, la società cooperativa sociale denominata: "LA STRADA Società cooperativa sociale". Siglabile "LA STRADA s.c.s." con sede nel comune di Asti.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo e ad ogni altro ente che contribuisca alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità e, in special modo volontari, ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabili dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di



Barbara Pappalardo

cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa nel perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale si propone nello svolgimento di attività diverse, di tipo agricolo, industriale, commerciale e di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo dei soggetti rientranti nelle categorie di cui alla legge n. 381/91 e successive modifiche e integrazioni.

Pertanto la Cooperativa viene ad identificarsi nel modo seguente: Cooperativa Sociale a scopo plurimo, secondo quanto espressamente specificato nella circolare n. 153/96 del Ministero del Lavoro, accollandosi la gestione delle attività separate e realizzando il collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e b) come indicato nella predetta circolare Ministeriale.

L'azione mutualistica della Cooperativa si estende, pertanto, a soggetti che provengano da situazioni di disagio sociale, tale da far insorgere una qualsivoglia difficoltà di contatto con gli ambienti lavorativi ed il contesto sociale in generale.

L'opera della Cooperativa si concentra in particolare, e senza che ciò costituisca un limite di esercizio futuro nei confronti di soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art.4 comma 1 della Legge 381/91, a soggetti che si trovino o che si siano trovati coinvolti in problematiche previste dalla norma. L'attività di assistenza dovrà avere, come sostanziale obiettivo, lo svolgimento di attività lavorativa presso la Cooperativa e dovrà essere rivolta a favorire il maggior contatto tra i soggetti svantaggiati ed il contesto sociale in cui operano e vivono, nonché la valorizzazione delle capacità professionali e creative di chiunque operi, attraverso adeguati programmi di sviluppo imprenditoriale ed idonei percorsi formativi.

L'operatività della cooperativa nei predetti ambiti ed il loro collegamento funzionale è condizione necessaria per la realizzazione della completa integrazione sociale, anche mediante l'apprendimento e lo sviluppo di capacità lavorative, dei destinatari degli interventi di recupero e reinserimento.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi socio-sanitari, sanitari ed educativi [art. 1), lettera a) della L. 381/91] come anche l'eventuale svolgimento di attività di servizi diversi dai precedenti quando finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati [art. 1), lettera b) della L. 381/91].

Più precisamente, le attività di servizi di cui alla lett. b), art. 1), della L. 381/91 potranno essere poste in essere allo scopo di integrare funzionalmente ed in maniera coordinata i servizi socio-sanitari, sanitari ed educativi di cui alla lett. a), art. 1), della L.381/91 e ciò al fine di un migliore perseguimento di questi ultimi, purché il sistema contabile-amministrativo della cooperativa permetta la netta distinzione dei due diversi tipi di attività esercitabili e nell'ulteriore rispetto di quanto

precisato nel proseguo di tale articolo.

Quindi, con riferimento ai servizi di cui alla lett. a), art.1), della L.381/91, per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà effettuare lo svolgimento delle seguenti attività:

1. attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, sanitarie ed educative, quali a titolo esemplificativo centri famiglie, assistenza domiciliare e sociale, educativa territoriale, centri diurni e ambulatori in cui si erogano prestazioni sanitarie finalizzate alla tutela e supporto degli anziani, dei minori, dei cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale;
2. la gestione di presidi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari anche mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici e/o privati rivolti, a titolo esemplificativo, a minori, anziani, disabili, quali comunità residenziali, gruppi appartamento, case di riposo;
3. fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare, tra cui a titolo esemplificativo quelli a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti;
4. servizi educativi per la prima infanzia quali ad esempio nidi, sezioni primavera, babyparking, ai sensi del decreto legge n. 65 del 13/04/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. la promozione di attività volte all'accoglienza, all'orientamento e formazione degli immigrati, al sostegno alle loro famiglie e alla mediazione culturale;
6. l'assistenza alle donne vittime di violenza e di tratta;
7. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
8. attività di orientamento, accompagnamento al lavoro e formazione di soggetti svantaggiati anche attraverso la promozione di tirocini ed inserimento lavorativo in imprese esterne;
9. svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate.

Altresì, con riferimento ai servizi di cui alla lett. b), art.1), della L.381/91 e nei limiti ed alle condizioni indicate nel secondo comma del presente articolo, per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività che siano funzionali all'erogazione dei servizi socio-sanitari, sanitari ed educativi di cui sopra, attraverso lo svolgimento di attività diverse, coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale enunciati, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa, perseguendo l'opera di inserimento nel contesto lavorativo di soggetti "svantaggiati" così come indicati dall'art. 4 della Legge 381/91, quali:

- attività di cui all'art. 2135 C.C., ovvero la coltivazione di fondi agricoli, la selvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse, così come definito dalla Legge 18 Agosto 2015 n. 141, in materia di agricoltura sociale
- attività di pulizia civile ed industriale, facchinaggio, ed ogni altra attività complementare con le relative autorizzazioni ed iscrizioni ad Albi;
- servizi di consegna e di guardiania;
- esecuzione di lavori affini e complementari al settore dell'edilizia,



Barbara P. P. P.

- manutenzione, imbiancatura, tappezzeria;
- attività artigianali di produzione, restauro, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro;
- servizi di tutela ambientale, di recupero e differenziazione dei rifiuti, di riciclo e di riuso, con la disponibilità delle relative autorizzazioni, licenze ed iscrizioni ad albi;
- attività di realizzazione e manutenzione di aree verdi e giardini;
- realizzazione di attività di foto-riproduzione, rilegatoria, stampa, servizi informatici ivi compreso l'assemblaggio e la vendita di articoli informatici, nonché la produzione e diffusione di pubblicazioni periodiche nonché la vendita delle opere predette
- fornitura di servizi nel campo dell'arte, della cultura, del tempo libero, dell'informazione, dell'animazione e della formazione sociale,
- gestione di locali ed esercizi pubblici, strutture turistiche ed extraturistiche, ostelli, camping,
- la gestione di servizi di ristorazione collettiva, in particolare mense, ristoranti, bar, ritrovi, fast food, tavole calde con prestazione delle attività ad esse connesse e collegate;
- la gestione di depositi e parcheggi auto, moto, biciclette;
- servizi connessi al trasporto su strada di persone e cose anche per conto terzi;
- la gestione di alberghi, case vacanze, case per ferie, stabilimenti balneari e di strutture ricettive in generale;
- la produzione lavorazione trasformazione e commercializzazione di vino e prodotti agricoli in generale;
- la gestione di attività commerciali in genere;
- la gestione di servizi manutenzioni ordinarie e servizi simili o complementari a questi;
- l'organizzazione e la gestione di servizi di accompagnamento e accoglienza turistica e servizi culturali e per il tempo libero;
- l'organizzazione e la gestione di mostre, fiere, stand, conferenze stampa, manifestazioni di ogni genere, meeting, convegni ed eventi di vario tipo;
- eseguire qualsiasi attività conto terzi, quale ad esempio confezionamento, montaggio;
- la gestione di attività nel campo del marketing, pubblicità, comunicazione;
- la produzione di materiale audio, video e letterario;
- la promozione della formazione di centri di addestramento professionale e di lavoro, nonché di attività diverse – agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate; lo stabilire convenzioni con Enti, Istituti Privati che permettano il raggiungimento degli scopi sociali.

La cooperativa persegue inoltre, come oggetto, prestazioni e attività di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzo delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana, come di seguito determinati:

- la lavorazione, la conduzione e l'uso comune, con mezzi cooperativi, dei terreni dei soci e di terreni eventualmente acquisiti e/o posseduti, a qualsiasi titolo, dalla Cooperativa;
- l'allevamento in comune del bestiame, incluse eventuali attività connesse, e l'utilizzazione dei prodotti e sotto prodotti degli allevamenti finalizzata alla produzione ed alla commercializzazione, previa eventuale trasformazione, di carne, latte ed altri prodotti agricoli;
- la raccolta, la conservazione, la manipolazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici di propria produzione, conferiti dai soci e/o acquistati da terzi anche a mezzo di spacci e posteggi mercatali acquisiti e/o gestiti dalla stessa Cooperativa, munendosi, ove prescritto, delle necessarie autorizzazioni di legge;
- l'impianto, la costruzione, l'esercizio di immobili, impianti e macchinari (in proprio o in partecipazione con altri) per la raccolta, la conservazione, la manipolazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- l'acquisto, in via complementare e nei limiti previsti dalle vigenti leggi, di prodotti da inserire nel processo produttivo al fine di consentire una migliore e più razionale utilizzazione degli impianti o una più adeguata collocazione dell'azienda nel mercato di riferimento richiedendo, ove necessario, le autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme;
- lo svolgimento di attività agrituristiche e/o similari;
- l'approntamento e l'esecuzione di lavorazioni agricole, agro-silvo pastorali, forestali e in conto terzi e di servizi all'agricoltura in genere;
- le prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- i progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Le suddette attività potranno essere gestite in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalla vigente norma la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.



[Handwritten signature]

Barbara Regal

[Handwritten signature]

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- Partecipano direttamente allo scambio mutualistico, cioè all'attività della cooperativa, attraverso le proprie prestazioni o l'utilizzo dei beni o servizi offerti dalla cooperativa;
- Concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- Partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa;
- approvano lo scopo mutualistico ed aderiscono al medesimo.

Sono soci lavoratori coloro che siano in possesso dei requisiti di seguito richiesti:

- per i soci che svolgono direttamente attività, attitudini personali e competenze professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione;
- per i soci che non svolgono attività direttamente, proporzionata e adeguata capacità di svolgere le proprie mansioni in relazione alla qualità che essi assumono con l'ingresso in cooperativa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1. soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari

requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.

Sono soci lavoratori, anche "svantaggiati" ai sensi dell'articolo 4 della legge 381/91, i soggetti persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione.


I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

2. soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della citata legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge. Sono soci volontari pertanto tutti coloro che partecipano all'attività lavorativa della società alla stregua dei soci lavoratori, ma senza percepire compenso di alcuna natura, fatti salvi i rimborsi delle spese vive effettivamente sostenute e documentate; i soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla coop sociale e per la totalità dei soci. Nella gestione dei servizi socio sanitari ed educativi le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

E' altresì consentita, ai sensi art. 14 legge 31.1.1992 n. 59, l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e giuridiche, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci cooperatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. Possono essere soci tutte le persone fisiche interessate agli scopi sociali della Cooperativa. Possono anche essere soci quelle persone che pur non esercitando le attività previste dallo statuto possono contribuire al raggiungimento in modo più completo degli scopi sociali, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

Possono essere soci tutti coloro che per competenza comunque acquisita sono in grado di partecipare alle attività lavorative previste dall'oggetto sociale nelle forme di lavoro previste dalle leggi vigenti.



[Handwritten signature]

Barbara Rossi

[Handwritten signature]

Possono essere soci finanziatori, le persone, sia fisiche che giuridiche, che non partecipano di fatto all'attività mutualistica, ma sottoscrivono gli strumenti finanziari consentiti dalla legge allo scopo di ottenerne una remunerazione, in conformità con quanto previsto nella legge e nel presente statuto. La società potrà altresì emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo. Non possono essere soci i minori, gli interdetti e gli inabilitati.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie indicate.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

I regolamenti che disciplinano lo scambio mutualistico dovranno prevedere la parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio, imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527 comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a due anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della

Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 19 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 7 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di euro 350,00 (euro trecentocinquanta e centesimi zero) ciascuna.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 primo comma c.c.

Art. 9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.



Barbara Rossi

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione,
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento,
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori,
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

A ciascun socio sovventore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo quanto verrà stabilito nella delibera di emissione. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione della azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 12 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della

richiesta;

c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, nonché la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica;

g) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

h) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 13 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;


- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a partecipare all'attività della società salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;

d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicano attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della



cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di

prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa;

e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa stessa;

f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 14 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

Art. 15 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Foro Competente. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 16 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'art. 5, per tutte le categorie di soci;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 30 (trenta) giorni, si renda moroso al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario, abbia cessato l'attività di volontariato.
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al foro competente.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 18 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lettera c) la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa



[Handwritten signature]

Barbara P. P.

[Handwritten signature]

e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 19 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 18.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 20 (Termine di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro due anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.16, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore minimo pari a € 350 (euro trecentocinquanta);

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il

potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge. Ai sensi dell'art.2346-1°co. c.c. la società può escludere l'emissione dei certificati azionari.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 22 (Vincolo sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) a remunerazione del capitale dei soci sovventori.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità



Barbara Rossi

prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta ovvero maggiorazione della relativa retribuzione; in questo caso non potrà in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142;
- emissione di nuove azioni di capitale, sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio;
- emissione di strumenti finanziari di cui al Titolo IV del presente statuto.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile.

Art. 26 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se

nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili, nonché approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. procede alla nomina degli amministratori;
4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
6. approva i regolamenti interni;
7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
8. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
9. delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto o sugli argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 29 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione.

Art. 30 (Voto ed intervento)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia Amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.



Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Esso provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 7 eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 33 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)


Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

sti

T



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione.

In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389 ai sensi del quale spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e

amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Art. 39 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett.c);
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che

riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, la cooperativa.

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;


c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

Fabiano Spelti



E' copia conforme all'originale in più fogli muniti della
prescritta firma; la presente consta di ~~dieci~~ ^{undici} fogli
e si rilascia per *gli usi consentiti*

ASTI 01 SET, 2020

